

Codice A1610A

D.D. 3 settembre 2019, n. 430

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GROSSO (TO) - Intervento: Opere in variante a Determinazione Regionale n. 307 del 7/08/2018 - Realizzazione ampliamento edificio di civile abitazione. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato

Il Funzionario estensore
Silvia Brussino



Classificazione 11.100/787./2019A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 13404 /A1610A del 21.05.2019

20387A1610A " 02.08.2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: Grosso (TO) Via Alfonso Brachet, 33
Intervento: Opere in variante a Determinazione Regionale n.307 del
07.08.2018 - Realizzazione ampliamento edificio di civile abitazione
Istanza: ..

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Grosso in data 21.05.2019, con nota prot. 1176, del 13.05.2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la **documentazione** progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in "Opere in variante a Determinazione Regionale n.307 del 07.08.2018 - Realizzazione ampliamento edificio di civile abitazione",

verificato che l'**approfondimento** progettuale richiesto dal Settore Regionale scrivente, con nota prot. n.14359 del 31.05.2019, e pervenuto in data 02.08.2019 con nota stessa data, risponde adeguatamente alle osservazioni evidenziate con la nota già richiamata,

Classif. 11.100/787/2019A/A16.000

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a **rilasciare l'autorizzazione paesaggistica** è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi **esclusi dall'autorizzazione paesaggistica** o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di GROSSO (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni **paesaggistici** di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e **presuppongono** immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento **proposto appare compatibile con le finalità** di tutela delle componenti **fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c)- Torrente Banna** - del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte, e se realizzate con le dovute accuratezza non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- i lavori siano realizzati a regola d'arte, e tutti i materiali e cromatismi siano in continuità agli esistenti.

Il Funzionario Istruttore
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Silvia Brussino
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Prot. n.

All. no

AMBITO E SETTORE: tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: Comune di GROSSO (TO)
Bene e oggetto dell'intervento: *Ristrutturazione con ampliamento e recupero del sottotetto - opere in variante alla D.R. n. 307 del 7/08/2018*
Indirizzo: via Alfonso Brachet 33
DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 8/08/2019
Protocollo entrata richiesta: 14364 del 9/08/2019
RICHIEDENTE:
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.P.R. 31/2017)
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE
Destinatario: Regione Piemonte / Pubblico

Vista la richiesta presentata da codesto Settore Regionale alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate per l'intervento di cui all'oggetto, preso atto che il Comune di Grosso non risulta idoneo all'esercizio della delega;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) (torrente Banna) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

esaminata la documentazione progettuale - comprendente l'approfondimento richiesto da codesto Settore regionale - e la relazione allegate all'istanza;

verificata la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- come anche indicato nelle prescrizioni impartite da codesto Settore regionale, i nuovi elementi in progetto siano realizzati in continuità materica e cromatica con quelli esistenti, con particolare riferimento ai serramenti esterni, compresi gli scuri,

- pur comprendendo la necessità di rispettare i rapporti aeroilluminanti e di consentire un affaccio verso l'esterno dai locali del sottotetto oggetto di recupero ad uso abitativo, non venga realizzato l'ampio balcone in corrispondenza del prospetto sud, in quanto elemento fuori scala e del tutto incongruo con i caratteri dell'edificio esistente: la porta finestra in progetto venga pertanto dotata di una ringhiera posta a filo dell'apertura.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

